

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2178 del 23/04/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIACENZA (PC), CON ELETTRODOTTO DI LINEA ELETTRICA - CORSO D'ACQUA: COLATORE RIAZZA - RICHIEDENTE: CVA EOS S.R.L. - PRATICA: 4134/2026 - PROCEDIMENTO: PC26T0004.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2313 del 23/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CONCESSIONE PER
L'ATTRAVERSAMENTO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIACENZA
(PC), CON ELETTRODOTTO DI LINEA ELETTRICA – CORSO D'ACQUA:
COLATORE RIAZZA – RICHIEDENTE: CVA EOS S.R.L. – PRATICA:
4134/2026 – PROCEDIMENTO: PC26T0004.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.* *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 21/10/2026 e registrata al PG/2026/11126 del 21/10/2026 con cui la Ditta CVA EOS S.R.L. (C.F./P.I.V.A.: 10718570012), ha richiesto la concessione per l’attraversamento per un tratto di 2,5 m di lunghezza di area del demanio idrico pertinenza del Colatore Riazza, nel Comune di Piacenza (PC), con elettrodotto di linea elettrica di media tensione 30 kV, staffato a cavalcafosso esistente in un tratto catastalmente individuato al foglio 58, fronte particella 136 N.C.T. del precitato Comune;

DATO ATTO che sensi della L.R. n. 7/2004 e dell’art. 10 del D.lgs n. 190/2024 della predetta domanda sul Foglio degli annunci dell’Arpae in data 26/01/2026 è stata effettuata la pubblicazione della

domanda di concessione e che nei termini dell'art. 10 del D.lgs 190/2024 non sono pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/22658 del 05/02/2026), che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- è stato versato in data 17/04/2025 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

DATO ATTO CHE non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

ACCERTATA la sostenibilità economico finanziaria del progetto mediante soluzione tecnica minima generale (STMG) avente Codice Rintracciabilità: T0738149 del 01/02/2022 - prot. ED-01-02-2022-P1789269, accettata dal proponente in data 28/03/2022, allegata all'istanza - prot. Arpae n. 71484 del 15/04/2025 e validata dal Gestore - prot. n. ED-14-04-2025-P7847428 allegata al prot. Arpae n. 202010 del 13/11/2025;

DATO ATTO CHE nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9 del D. Lgs 190/2024, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica e i relativi oneri sono dovuti solo dal momento della stipula con l'ente

concedente di convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1.** di assentire alla Ditta CVA EOS S.R.L. (P.I.V.A.: 10718570012), la concessione per l'attraversamento per un tratto di 2, 5 m di lunghezza di area del demanio idrico pertinenza del Colatore Rianza, nel Comune di Piacenza (PC), con elettrodotto di linea elettrica di media tensione 30 kV, staffato a cavalcafosso esistente in un tratto catastalmente individuato al foglio 58, fronte particella 136 N.C.T. del precitato Comune - codice pratica PC26T0004;
- 2.** di stabilire che la durata della concessione è di anni 12 (dodici) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- 3.** di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 09/04/2026 (PG/2026/69896 del 17/04/2026);
- 4.** di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 78,91 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 59,18 euro pari a 9 mensilità;
- 5.** di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
- 6.** di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 7.** di notificare il presente provvedimento nell'ambito del "Procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 190/2024 per la costruzione e l'esercizio

di un impianto fotovoltaico di tipo floating (flottante) e relative opere di connessione, denominato “*Cave Podere Stanga*” di potenza pari a 30,6 MWp, nel Comune di PIACENZA (PC) – Società CVA EOS s.r.l.”;

8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l’interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta CVA EOS S.r.l. (C.F./P.Iva 10718570012) ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. -
Codice Procedimento: PC26T0004.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'attraversamento di area demaniale del Colatore Riazza per un tratto di 2,5 m di lunghezza, con elettrodotto di linea elettrica di media tensione 30 kV, staffato a cavalcafosso esistente in Comune di Piacenza (PC), in Località V. Chiodi, in un tratto, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 88, fronte mappale 136, come da elaborato planimetrico contenuto nell'allegato parere idraulico.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone, cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2026, ammonta a € **78,91**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel

dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” - assunto al prot. ARPAE n. 22658 del 05/02/2026 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

[Pratica 4134/2026]

[Procedimento PC26T0004]

[D.1.2 D.G.R. 714/2022]


Riscontro al prot. ARSTPC n. 5272 del 30/01/2026

Oggetto: L.R. n. 7/04 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 4134/2026 - Procedimento PC26T0004 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del colatore Rianza in Comune di Piacenza (PC), per uso attraversamento con elettrodotto zancato - Richiedente: CVA EOS Srl - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904 ed ex art. 120 T.U. R.D. 1775/1933.


Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del Demanio idrico dello Stato debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico in endoprocedimento per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza preposta, altresì, al rilascio di autorizzazione idraulica ed all'accesso in alveo per le casistiche ricomprese alla lettera A dell'allegato parte integrante della D.G.R. 714/2022 recante le "DIRETTIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO", ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge Regionale n. 13/2015;
- l'Ufficio ARPAE - SAC di Piacenza, con nota ARSTPC acquisita a protocollo dello Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) al n. 5272 del 30/01/2026, ha inoltrato l'istanza presentata dalla Società CVA EOS S.r.l. (nel seguito, *Richiedente*) con la quale si richiede il rilascio di nulla osta idraulico per nuova occupazione con opere [D.1.2 D.G.R. 714/2022] di aree del Demanio idrico dello Stato di pertinenza del corso d'acqua colatore Rianza per nuovo attraversamento con staffatura a ponte stradale per elettrodotto di linea elettrica in media tensione 30kV di connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto fotovoltaico galleggiante sito in Comune di Piacenza (PC), su cavalcafosso di via Francesco e Lodovico Chiodi, in area catastalmente identificata al foglio 88 mappale 136 del N.C.T. del Comune di Piacenza (PC). La lunghezza complessiva del tratto di elettrodotto interferente con l'area di tutela del corso d'acqua colatore Rianza misura circa 6,5 m in attraversamento superiore al corso d'acqua a mezzo staffatura su ponte, come da documentazione allegata all'istanza trasmessa dal *Richiedente* allo Scrivente Ufficio Territoriale.

Vista la documentazione allegata all'istanza:



dalla quale si evince che si prevede lo staffaggio di profilati metallici al manufatto esistente del cavalcafosso con parapetto sul colatore Rianza, all'interno dei quali saranno posati i portacavi della linea di elettrodotto in media tensione 30 kV. Lo staffaggio del cavidotto elettrico sul manufatto di attraversamento del corso d'acqua demaniale è previsto tramite l'utilizzo di staffe metalliche a U, installate allo scopo di garantire una posa stabile, protetta e ispezionabile dei tubi portacavo, mantenendoli in posizione sicura e fuori dal contatto con l'acqua o dai fenomeni di abrasione e degrado tipici dell'ambiente umido. Lo staffaggio verrà realizzato sul lato est della viabilità di via Francesco e Lodovico Chiodi, secondo il prospetto di seguito riportato:



Considerato che:

- la richiesta di autorizzazione è assimilabile sotto il profilo idraulico alla "Richiesta Nulla Osta

Idrraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, in osservanza altresì al T.U. R.D. 1775/1933;

- il *Richiedente* dichiara quanto segue:
“*si prevede un’occupazione di 10 m² per le attività di cantiere, per la durata di 3 giorni lavorativi*”;
- il *Richiedente* accerta che il sito non è ricadente in area naturale protetta o Rete Natura 2000 (SIC o ZPS);
- l’elettrodotto, se posato mediante staffatura metallica entro la sezione della struttura scatolare dell’attraversamento stradale secondo prospetto riportato nel presente atto, non interferisce con il *regolare regime idraulico ed il buon deflusso* delle portate liquide/solide del corso d’acqua colatore Rianza in quanto non riduce la luce utile netta del manufatto in calcestruzzo atta al transito delle portate idriche di progetto.

Verificato che:

- il corso d’acqua denominato colatore Rianza rientra tra le competenze territoriali della Scrivente Autorità idraulica in quanto avente sedime demaniale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica territorialmente competente ed in forza dell’art. 93 del T.U. R.D. 523/1904 e dell’art. 120 del T.U. R.D. 1775/1933, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

nei limiti ed ambiti di competenza di legge affidati allo stesso, per nuova occupazione con opere [D.1.2 D.G.R. 714/2022] di aree del Demanio idrico dello Stato di pertinenza del corso d’acqua colatore Rianza per nuovo attraversamento con staffatura a ponte stradale per elettrodotto di linea elettrica in media tensione 30kV di connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto fotovoltaico galleggiante sito in Comune di Piacenza (PC), su cavalcafosso di via Francesco e Lodovico Chiodi, in area catastalmente identificata al foglio 88 mappale 136 del N.C.T. del Comune di Piacenza (PC), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il *Richiedente* è tenuto ad attenersi scrupolosamente all’installazione del tratto di elettrodotto interferente secondo il prospetto concordato con la Scrivente Autorità idraulica e riportato, a vantaggio di consultazione, nel presente atto. L’installazione del cavidotto non dovrà ridurre in alcun modo la sezione utile netta del manufatto scatolare destinata al transito delle portate liquide/solide del colatore Rianza, risultando staffato entro lo spessore della struttura portante orizzontale dell’opera;
- è fatto obbligo, in relazione alla posa di qualunque manufatto a corredo dell’attraversamento della linea elettrica in argomento - inclusi pozzetti interrati di derivazione, pali di segnalazione od installazioni similari entro o fuori terra -, di mantenersi ad una distanza minima, su ambedue i lati, di metri **10** (dieci) dal ciglio superiore di sponda del colatore Rianza, onde assicurare l’officiosità idraulica del corso d’acqua nel tratto in argomento ed evitarne la riduzione causata da potenziali impedimenti fisici, in ottemperanza ai dettati di art. 96 lett. f) del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- il *Richiedente* è tenuto a comunicare alla Scrivente Agenzia, a mezzo PEC all’indirizzo di posta riportato nell’instestazione del presente atto, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire di effettuare, anche durante l’esecuzione degli stessi, gli eventuali controlli ritenuti necessari nell’ambito dei compiti di sorveglianza idraulica e polizia attribuiti all’Agenzia stessa;

- il *Richiedente* è tenuto al contenimento della vegetazione - anche demaniale -potenzialmente interferente con l'elettrodotto, durante tutto il periodo d'esercizio dello stesso; i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale oltre che nel rispetto della D.G.R. 1919 del 04/11/2019, al fine, possibilmente, di non arrecare disturbo all'avifauna durante il periodo di nidificazione.

In rapporto alle sopracitate lavorazioni/opere di cantiere e piste/aree di stoccaggio, si anticipa fin d'ora che:

- è fatto assoluto divieto di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale o rispettive pertinenze del colatore Rianza;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica; in relazione all'eventuale impiego degli stessi si rammenta l'onere, a carico del soggetto pubblico o privato che ne tragga diretto beneficio, di provvedere a loro regolarizzazione da ottenersi attraverso il rilascio di concessione demaniale da parte del preposto Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna;
- la responsabilità circa l'area oggetto delle operazioni di posa della linea elettrica è in capo alla Società CVA EOS S.r.l., la quale ne è costituita unica custode ovvero è tenuta al controllo ed alla gestione dell'area stessa impedendone l'accesso a soggetti terzi non autorizzati mediante idonei mezzi e/o segnaletica;
- salvo per riscontrate e motivate cause di forza maggiore, il *Richiedente* è tenuto al rispetto dei tempi riportati nel cronoprogramma delle lavorazioni previste e concordate con lo Scrivente UT - ritenendosi eventuali ritardi non direttamente imputabili a Questa Autorità idraulica;

Si prevede che le attività relative alla realizzazione dello staffaggio avranno durata di 3 giorni.

Attività	Settimana 1						
	1	2	3	4	5	6	7
Allestimento cantiere							
Esecuzione scavo							
Realizzazione staffaggio							
Alloggiamento cavidotti							
Chiusura cantiere							

- si raccomanda, fermi restando gli obiettivi di posa della linea elettrica, di limitarsi strettamente agli interventi definiti nel progetto autorizzato, prestando attenzione a non aumentare l'erosione spondale e di fondo alveo del colatore Rianza in conseguenza ad eventuali interventi di movimento terra che dovessero rendersi necessari, in ogni caso, da concordarsi previamente con lo Scrivente UT;

- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie alla tutela della fauna acquatica durante l'esecuzione dei lavori, contattando preventivamente il SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI PARMA E PIACENZA della Regione Emilia-Romagna - all'indirizzo di posta elettronica certificata STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it ed il Corpo di Polizia Provinciale delle Province di Piacenza e Parma;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata alla cantierizzazione degli stessi o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del colatore Riazza;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni rifiuto residuale che ne sia derivato, provvedendo al suo corretto smaltimento in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di differenziazione e conferimento;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione ricade in fascia ad elevato rischio idraulico e che la fruizione, anche temporanea, di tali superfici espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al soggetto *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici istituzionali rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito Allerta Meteo Emilia-Romagna della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di considerare l'interruzione di ogni attività di cantiere in qualunque momento in concomitanza di ogni livello di allerta idro-meteo diramato - giallo, arancione, rosso. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico;
- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà di monte e di valle, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose - inclusa la fauna acquatica -, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale dell'Emilia-Romagna e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente atto.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.